

CONFRONTO DI IDEE

MARIANGELA MONTAGNA

Torreggiani e rimedi “compensativi”: prospettive *de iure condendo*

SOMMARIO: 1. La condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 C.e.d.u. - 2. Dalla sentenza Torreggiani una chiara indicazione di tutela dei diritti dei detenuti. - 3. Rimedi preventivi e compensativi: quale priorità? - 4. I rimedi compensativi nella giurisprudenza della Corte europea. - 5. I rimedi compensativi interni: il risarcimento del danno al detenuto. - 6. *Segue*: giurisdizione civile e profili riformatori. - 7. Equo indennizzo. - 8. Congrua riduzione della pena detentiva. - 9. Le soluzioni da realizzare.

1. La condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 C.e.d.u.

L'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 C.e.d.u.¹, ove si prevede che “nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani e degradanti”. La ragione che ha determinato tale condanna per il nostro Paese trae origine dal numero di detenuti presenti all'interno delle strutture carcerarie italiane, notevolmente superiore alla capacità massima che le strutture sono in grado di ospitare. Un tale eccesso si riverbera negativamente sulle condizioni detentive e sul trattamento penitenziario riservato a ciascun detenuto, al punto da esporre l'Italia a censura e condanna da parte della Corte di Strasburgo. Non è la prima volta che l'Italia viene condannata per queste ragioni. Già nel 2009, i giudici sovranazionali avevano accertato la violazione dell'art. 3 C.e.d.u. a carico del nostro Paese in ragione delle condizioni detentive subite dal ricorrente². Vi è però una significativa differenza tra le due decisioni: la più recente si inserisce nella procedura delle c.d. “sentenze pilota” e porta, dunque, con sé, oltre all'accertata violazione di un diritto fondamentale, un'inevitabile for-

¹ Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia. In proposito, cfr. FIORIO, *Torreggiani c. Italia: ultimo atto*, in *Antigone*, 2013, 1; FIORENTIN, *Sullo stato della tutela dei diritti fondamentali all'interno delle carceri italiane*, in www.penalecontemporaneo.it; ID., *Carceri italiane: tutela risarcitoria entro un anno per le vittime del sovraffollamento delle prigioni*, in *Guida dir.*, 2013, 75 ss.; PASTORINO, *Dall'affaire Sulejmanovic all'affaire Torreggiani e altri: dal diritto violato al diritto negato*, in *Antigone*, 2013, 1; ROMOLI, *Il sovraffollamento carcerario come trattamento inumano o degradante*, in *Giur. it.*, 2013, 1188; TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2013, 11 ss.; VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in www.penalecontemporaneo.it; VOLINO, *La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto*, *ivi*.

² Corte eur. dir. uomo, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia.

za “cogente” tesa ad assicurare esecuzione alle decisioni della Corte di Strasburgo, secondo quanto previsto dall’art. 46 C.e.d.u.

In via preliminare, va, peraltro, segnalato come si tratti dei primi pronunciamenti di condanna dell’Italia per violazione dell’art. 3 C.e.d.u. collegati al sovrannumero della popolazione carceraria. Sino a quel momento, invero, simili decisioni di condanna erano state indirizzate verso altri Paesi, nei cui riguardi la Corte europea, sempre per ragioni collegate al sovraffollamento delle carceri, aveva già adottato sentenze pilota³.

Sta di fatto che, sulla base dei dati numerici concernenti l’intera popolazione carceraria emergenti dal caso Torreggiani e dopo aver constatato l’elevato numero di ricorsi pendenti dinanzi alla Corte e.d.u. determinati dalle medesime ragioni, la Corte di Strasburgo ha evidenziato come “il sovraffollamento carcerario in Italia ha assunto le dimensioni di un fenomeno strutturale e non riguarda esclusivamente il caso particolare dei ricorrenti”⁴. Ne è, così, derivata la segnalazione di “un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone”⁵.

Nella logica della “sentenza pilota”, lo Stato membro, responsabile della violazione, per adempiente gli obblighi internazionali, non si può limitare al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione nei riguardi del ricorrente a cui è stata riconosciuta l’avvenuta violazione di un diritto fondamentale sancito in Convenzione, ma deve trovare *misure individuali* atte a rimuovere la violazione accertata dalla Corte europea, oltre che adottare *misure generali* idonee a prevenire il verificarsi di una nuova violazione del medesimo genere di quello denunciato. Nel caso di specie, i giudici sovranazionali chiedono all’Italia di adottare, nel termine di un anno da quando la decisione diverrà definitiva⁶, rimedi interni “preventivi” e “compensativi” idonei a fornire soddisfazione adeguata nei casi di sovraffollamento carcerario. La Corte di Strasburgo ha stabilito che nel corso di questo termine siano sospesi i giudizi pendenti dinanzi alla Corte e.d.u. concernenti situazioni analoghe. L’art. 61 § 6 lett. a) del Regolamento della Corte prevede, infatti, la possibilità

³ Cfr. Corte eur. dir. uomo, 10 gennaio 2012, Ananyev e altri c. Russia, in cui si afferma che, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva, la Russia dovrà produrre, in cooperazione con il Comitato dei ministri, un insieme di misure volte ad assicurare rimedi interni con effetti preventivi e compensativi in relazione al problema del sovraffollamento carcerario. In pari prospettiva, Corte e.d.u., 22 ottobre 2009, Orchowski c. Polonia.

⁴ Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, cit., § 54.

⁵ Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, cit., § 88; e, in questa medesima prospettiva, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia, § 189.

⁶ La decisione è divenuta definitiva il 27 maggio 2013, vale a dire dopo che la grande Camera ha rigettato la richiesta di “nuovo esame” avanzata dal Governo italiano.

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 1

(non l'obbligo)⁷ di rinviare l'esame di tutti i ricorsi pendenti originati dallo stesso motivo in attesa che siano attuate le misure correttive da parte dello Stato convenuto.

⁷ Corte eur. dir. uomo, 10 gennaio 2012, *Ananyev c. Russia*, cit., § 235.